

ACCORDO 30 APRILE 2003

Il giorno 30 aprile 2003, presso la sede di Assindustria Latina, tra la Sezione Costruttori Edili dell'Associazione rappresentata dai Vice Presidenti, arch. Gianni Biondi e Egidio Gino Palumbo, assistiti dal Coordinatore della Sezione, dottor Riccardo De Santis;

e

la Feneal UIL, rappresentata dal Segretario Generale, Salvatore Francesco Pastore, da Vincenzo La Mura e da Ersilio Marsella;

la Filca CISL, rappresentata dal Segretario Generale Nico Di Maro, Cesare Pannozzi e Marco D'Arpino;

la Fillea CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Maurizio Cardosello e da Ezio Giorgi;

è stato raggiunto il seguente Accordo.

- 1) In via preventiva, sulla base dei dati parziali e delle linee tendenziali in possesso, si stabilisce che, con decorrenza dal 1° maggio 2003, viene rinegoziata la misura dell'Elemento Economico Territoriale (EET) e commisurata all'11% sui minimi di paga base (per gli operai) e di stipendio (per impiegati e quadri) in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

Con decorrenza dalle retribuzioni relative al mese di dicembre 2003, effettuata una preventiva analisi della situazione complessiva del settore edile in provincia entro la metà del mese di novembre, la misura dell'EET verrà portata dall'11 al 14 per cento sempre sui minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2003.

Le predette misure e i relativi importi di cui alle allegate tabelle (All.ti 1 e 2) annullano e sostituiscono ad ogni effetto il precedente tetto del 7% e i corrispondenti importi fissati con il Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro (Ccpl) 11 giugno 1998.

Nella determinazione dell'EET, la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal CCNL 29 gennaio 2000, le parti terranno conto, per la valutazione dell'andamento complessivo del settore in provincia, degli stessi criteri e della stessa metodologia applicata sulla base dell'allegato 14 al Ccpl 11 giugno 1998 e del Ccnl 29 gennaio 2000 con verifiche annuali, ai fini della conferma o variazione, da effettuarsi nel mese di novembre di ogni anno di vigenza del presente Accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto dell'esistenza dei presupposti, fino alla data del 30 aprile 2003, per la conferma dell'EET nella misura del 7% in vigore dal 1° maggio 1999.

- 2) Per i dipendenti delle Imprese Edili ed Affini in forza alla data del 30 aprile 2003, in ragione dell'effettiva presenza presso la singola Impresa non inferiore a 10 giorni lavorativi al mese, per il periodo 1 gennaio 2003 – 30 aprile 2003 verrà erogata a titolo di "una tantum" la somma di euro 35 al mese da pagarsi con la retribuzione del mese di maggio.
- 3) L'indennità sostitutiva di mensa, con le stesse modalità e condizioni previste dall'Accordo 11 giugno 1998, viene portata a:
Euro 0,40 dal 1° maggio 2003
Euro 0,42 dal 1° maggio 2004
Euro 0,44 dal 1° maggio 2005
La stessa viene corrisposta per ogni ora effettivamente lavorativa nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario.

Le parti si impegnano a incontrarsi per la definizione della parte politico normativa dell'Integrativo.

Sezione Costruttori Edili
ASSINDUSTRIA LATINA

Feneal UIL / Filca CISL / Fillea CGIL

Allegato I

	EET – Importo orario in euro		
	Paga base orari al 01/01/2003	Rinegoziazione pari all'11% sulla paga base al 01/01/2003 – Decorrenza 01/05/2003	Rinegoziazione pari all'11% sulla paga base al 01/01/2003 – Decorrenza 01/12/2003
OPERAI DI PRODUZIONE E DISCONTINUI			
Operai di 4° livello	4,03	0,44	0,56
° livello (ex operaio specializzato)	3,75	0,41	0,53
° livello (ex operaio qualificato)	3,37	0,37	0,47
° livello (ex operaio comune)	2,88	0,32	0,40
Custodi, Guardiani, Portinai, Fattorini, Uscieri, Inservienti	2,59	0,28	0,36
Custodi, Portinai, Guardiani con alloggio	2,31	0,25	0,32

Allegato 2

	EET – Importo orario in euro		
	Retribuzione base al 01/01/2003	Rinegoziazione pari all'11% sulla retribuzione base al 01/01/2003 – Decorrenza 01/05/2003	Rinegoziazione pari all'11% sulla retribuzione base al 01/01/2003 – Decorrenza 01/05/2003
QUADRI E IMPIEGATI			
7° livello (ex 1° cat. Super)	997,17	109,69	139,60
6° livello (ex 1° categoria)	897,46	98,72	125,60
5° livello (ex 2° categ. A)	747,88	82,27	104,70
4° livello (ex 2° categ. A Assistente tecnico)	698,02	76,78	97,72
3° livello (ex 3° categoria)	648,16	71,30	90,74
2° livello (ex 4° categoria)	583,35	64,17	81,67
1° livello (ex 4° categoria primo impiego)	498,59	54,84	69,80